

Atto Senato 1586 – legge di bilancio

Proposta emendamenti Spi-Cgil – Fnp-Cisl – Uilp-Uil

Proponiamo di sostituire l'art. 58 con il seguente

Art. 58 (Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni)

Art. 58 (Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni)

1. Per l'anno 2020 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma I, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
 - a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
 - b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 1. nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 2. nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 3. nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 4. nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

2. Per l'anno 2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma I, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
 - c) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
 - d) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 1. nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 2. nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 3. nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma I, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
 - a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a sette volte il trattamento minimo INPS;
 - b) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sette volte il predetto trattamento minimo.

Inserire dopo l'articolo 58, l'art. 58 bis

Art. 58 bis (Modifiche in materia di somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima mensilità di pensione)

Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 187, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato XX annesso alla presente legge;
- b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole *“tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”* aggiungere: *“nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nella misura prevista al punto 4) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e mezza e tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”*.

A seguire Art 40 (Fondo per la non autosufficienza)

Emendamento per non autosufficienza.

La non autosufficienza è uno dei grandi temi della nostra società. L'urgenza di una legge nazionale è data dall'insostenibilità di una situazione che diventa sempre più pesante per la maggior parte delle famiglie, provocando grandi disagi, sofferenze, esclusione sociale e impoverimento.

La legge deve garantire che nel paese si realizzi la reale presa in carico delle persone non autosufficienti, come previsto dal DPCM del 17/01/2017

- I Livelli Essenziali di Assistenza, agli articoli 21,22, 23.
- un aumento adeguato delle risorse;
- criteri uniformi per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza
- la presa in carico e la definizione del Piano individuale assistenziale (PAI);
- L'individuazione del responsabile della gestione del Piano individuale;
- l'attuazione e il rafforzamento dell'integrazione tra politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie;

A tal fine si richiede che in fase di discussione e approvazione della Legge di Bilancio 2020, il Parlamento e il Governo si impegnano a predisporre una apposita e dedicata Legge quadro sulla non autosufficienza, adeguatamente finanziata dalla fiscalità generale da presentare alle Camere nei primi mesi del 2020.